



Deliberazione n. 766	Seduta del 5 GIU. 2019
Attività di consulenza specialistica tra .618 Medical Lab s.a.s. e ASST Monza: Appendice n. 1 alla convenzione, deliberazione n. 678 del 10.04.2018 - Rep. Gen. n. 1004 del 08.05.2018.	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Dato atto che l'ASST Monza, con deliberazione n. 678 del 10.04.2018, ha stipulato con .618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C. di Seregno (MB) la convenzione per attività di consulenza nell'ambito di ostetricia/ginecologia e otorinolaringoiatria, espletata da parte dei Dirigenti Medici della stessa ASST, (Rep. Gen. n. 1004 del 08.05.2018), con validità fino al 30.06.2020;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 che disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui



all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Viste le note del 07.02.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0005503 del 08.02.2019), del 21.03.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0011787 del 21.03.2019) e la e-mail del 27.05.2019, agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui .618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C., con sede a Seregno (MB) Monza in via Odescalchi n. 39, ha chiesto la ulteriore disponibilità dell'ASST Monza ad incrementare le tariffe per le prestazioni svolte nell'ambito dell'attività di consulenza specialistica di ostetricia/ginecologia, nonché ad integrare le prestazioni specialistiche di otorinolaringoiatria, da parte del personale Dirigente Medico in servizio presso l'ASST Monza, a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa struttura;

Verificato che la citata struttura è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ex ASL competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 21.05.2019, nonché come si evince dalle prese d'atto n. 01.12.52 prot. n. 79659/12 del 16.10.2012 e n. 01.13.29 prot. n. 65810/13 del 18.07.2013, rilasciate dall'ex ASL territorialmente competente, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria Desio, con e-mail del 15.02.2019;
- dal Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia Desio, con e-mail del 29.03.2019 e del 16.04.2019;

con disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità delle citate SS.CC., nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;

- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Desio, con e-mail del 25.02.2019 e del 24.04.2019;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto opportuno modificare le tariffe delle prestazioni di ostetricia/ginecologia ed integrare le prestazioni di otorinolaringoiatria indicate nell'elenco allegato alla citata convenzione, Rep. Gen. n. 1004 del 08.05.2018 attualmente in essere, così come indicato nell'Appendice n. 1, di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



Precisato che rimangono invariati i restanti articoli della citata convenzione, Rep. Gen. 1004 del 08.05.2018, approvata con deliberazione n. 678 del 10.04.2018;

Definito che la responsabilità e la gestione dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento sono rispettivamente in capo al Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria Desio e al Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia Desio;

Rilevato che il personale Dirigente Medico interessato è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, di cui all'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche; la restante quota rappresenta il compenso al personale;

Ritenuto di approvare e stipulare con .618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C. di Seregno (MB), l'Appendice n. 1 di modifica alla convenzione Rep. Gen. n. 1004 del 08.05.2018, approvata con deliberazione n. 678 del 10.04.2018, per l'attività di consulenza specialistica che sarà espletata dai Dirigenti Medici della ASST Monza a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa struttura, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2020;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Economico Finanziaria che ne ha attestato la copertura economica mediante registrazione:

1. del ricavo annuo stimato in € 10.000,00 al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
2. del costo annuo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata fuori orario di servizio, stimato in € 8.075,00, oltre a € 425,00 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;



DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare con .618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C. di Seregno (MB), l'Appendice n. 1 di modifica alla convenzione Rep. Gen. n. 1004 del 08.05.2018, approvata con deliberazione n. 678 del 10.04.2018, per l'attività di consulenza specialistica che sarà espletata dai Dirigenti Medici della ASST Monza a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa struttura, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2020;
2. di ritenere invariata ogni altra condizione della sopracitata convenzione, Rep. Gen. n. 1004 del 08.05.2018, approvata con deliberazione n. 678 del 10.04.2018;
3. di autorizzare il personale Dirigente Medico interessato, assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività di consulenza in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
4. di stabilire che l'ASST Monza tratterà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, di cui all'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche; la restante quota rappresenta il compenso al personale;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
6. di dare atto, altresì, che il Direttore della S.C. Economico Finanziaria ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, con registrazione:
 - del ricavo annuo stimato in € 10.000,00 al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
 - del costo annuo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata fuori orario di servizio, stimato in € 8.075,00, oltre a € 425,00 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
7. di definire la responsabilità e la gestione dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento rispettivamente in capo al Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria Desio e al Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia Desio;



8. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
9. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 766 del 5 GIU. 2019

Oggetto:

Attività di consulenza specialistica tra .618 Medical Lab s.a.s. e ASST Monza: Appendice n. 1 alla convenzione, deliberazione n. 678 del 10.04.2018 - Rep. Gen. n. 1004 del 08.05.2018.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

**APPENDICE N. 1 ALLA CONVENZIONE, DELIBERAZIONE N. 678
DEL 10.04.2018 - REP. GEN. N. 1004 DEL 08.05.2018, TRA .618
MEDICAL LAB S.A.S. DI VIAN DR. ALBERTO & C. DI SEREGNO
(MB) E ASST MONZA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
SPECIALISTICA.**

LA PRESENTE APPENDICE E' STIPULATA

TRA

.618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C. con sede in Seregno (MB),
via Odescalchi, 39 (C.F. e P.IVA 04792250963), in atto rappresentato dal
Dott. Alberto Romeo Vian, nella sua qualità di Socio Accomandatario e
Legale Rappresentante,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA
09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonchè Legale
Rappresentante pro tempore dott. Mario Nicola Francesco Alparone.

PREMESSO CHE

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del
30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare
convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non
accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a
pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività
professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici
fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di
rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia che il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
- l'ASST Monza, con deliberazione n. 678 del 10.04.2018, ha stipulato con .618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C., con sede a Seregno (MB) in via Odescalchi n. 39 (P.IVA e C.F. 04792250963)), la convenzione (Rep. Gen. n. 1004 del 08.05.2018) per attività di consulenza specialistica, con validità fino al 30.06.2020;
- con note del 07.02.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0005503 del 08.02.2019), del 21.03.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0011787 del 21.03.2019) ed e-mail del 27.05.2019, .618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C. di Seregno (MB) ha chiesto la ulteriore disponibilità dell'ASST Monza ad incrementare le tariffe per le prestazioni svolte nell'ambito dell'attività di consulenza specialistica di

ostetricia/ginecologia, nonché ad integrare le prestazioni specialistiche di otorinolaringoiatria, da parte del personale Dirigente Medico in servizio presso l'ASST Monza, a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa struttura;

- .618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C. è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ex ASL competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 21.05.2019, nonché come si evince dalle prese d'atto n. 01.12.52 prot. n. 79659/12 del 16.10.2012 e n. 01.13.29 prot. n. 65810/13 del 18.07.2013, rilasciate dall'ex ASL territorialmente competente, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche;

TUTTO CIO' PREMESSO TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Parti, a parziale integrazione di quanto già pattuito con la deliberazione di cui in premessa, concordano quanto segue:

Art. 1

Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2

- 1) Le prestazioni indicate nell'allegato alla convenzione, richiamato all'art. 4 della stessa, sono modificate e integrate dall'allegato A alla presente appendice.

2) L'Art. 10 della convenzione in essere viene modificato e integrato come segue:

“Per quanto attiene il trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da .618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C., quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, costituisce Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale”.

Art. 3

La presente Appendice n. 2 alla convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 30.06.2020.**

Le Parti concordano che la citata convenzione si intende invariata per quanto non modificato dalla presente Appendice n. 1.

Art. 4

La presente Appendice n. 1 costituisce parte integrante della convenzione Rep. Gen. n. 1004 del 08.05.2018, approvata con deliberazione n. 678 del 10.04.2018.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Appendice n. 1 si applica quanto previsto nella convenzione sopra richiamata.

Art. 5

La presente Appendice n. 1 è soggetta:

- a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di*

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;

- ad imposta di bollo, a carico di .618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C., ai sensi dell’art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/86.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente Appendice n. 1, se dovuti, sono a carico di .618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C.

Art. 6

In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

.618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Alberto Romeo Vian

ASST Monza

per delega del Direttore Generale con deliberazione n. 476 del 24.04.2019

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Laura Radice

per delega del Direttore Amministrativo con deliberazione n. 534 del 02.05.2019

IL DIRETTORE S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni

Dott.ssa Giovanna Cioffi

**Convenzione
tra .618 Medical Lab s.a.s. e ASST Monza**

PRESTAZIONI DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TARIFFA
Visita ginecologica e ostetrica	€ 84,00
Controllo ostetrico	€ 70,00
Visita e pap test	€ 91,00
Ecografia ostetrica	84,00
Ecografia ginecologica	€ 84,00
Ecografia ostetrica morfologica	105,00
Ecografia ginecologica di II livello con doppler	€ 105,00
Ecografia traslucenza e screening della paziente-eclapsia	105,00
Colposcopia	€ 60,00
Esame istologico	10,50
Consulenza	€ 42,00
Ecografia traslucenza nucale	€ 98,00
Ecografia traslucenza nucale gemellare	€ 140,00
Ecografia morfologica gemellare	€ 175,00
Ecografia con flussimetria doppler	€ 105,00
Visita ostetrica/ginecologica + ecografia ostetrica/ginecologica	€ 140,00
Visita ginecologica + ecografia ginecologica + pap test	€ 154,00
Inserimento dispositivo anticoncezionale IUD	€ 91,00
Inserimento dispositivo sottocutaneo NEXPLANON	€ 91,00
Pap Test	10.50

PRESTAZIONI DI OTORINOLARINGOIATRIA	TARIFFA
Prima visita	€ 105,00
Visita di controllo	€ 70,00
Fibroscopia Vads	€ 70,00
Esame audiometrico tonale in campo libero	€ 35,00

Copia non utilizzabile per fini legali

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679

TRA

.618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C., con sede a Sedregno (MB), in via Odescalchi n. 39
P.IVA 04792250963 (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di consulenza specialistica" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;

- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data.....

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

.618 Medical Lab s.a.s. di Vian Dr. Alberto & C.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Alberto Romeo Vian

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST MONZA

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone